

L'ESPERTO RISPONDE/Un docente di religione stressato dalle continue riunioni

Ci sono troppi consigli di classe? Se sfiorano le 40 ore, si pagano

L'insegnante ha diritto a essere retribuito, pena l'invalidità

Sono un insegnante di religione di ruolo con 18 ore, 18 classi. Nell'istituto dove insegno, un professionale alberghiero di provincia, scatta una sanzione disciplinare non appena l'allievo raggiunge la quarta nota. Nella seconda metà dell'anno scolastico c'è un fenomeno di moltiplicazione di consigli di classe straordinari fino all'inverosimile. In altre scuole ero abituato a conteggiare questi consigli di classe straordinari alla stregua di quelli ordinari come risulta dall'articolo 29 comma 3B del contratto (prevedere un impegno fino a 40 ore annue), ma il mio nuovo dirigente è di avviso contrario, affermando che essi sono obbligatori in quanto hanno una natura valutativa. Se è per quello, tutti i consigli hanno una natura valutativa, sia quelli ordinari che straordinari. Non essendo possibile prevedere il numero esatto di consigli straordinari, ciò mi provoca un grandissimo disagio in quanto non è mai possibile programmare quali pomeriggi sono liberi. C'è un limite o no a questi Cdc straordinari? Hanno una natura retribuita, essendo prestazione di lavoro straordinario? Chiedo quale fondamento giuridico abbia l'opinione del mio dirigente, visto e considerato che il contratto di lavoro non parla mai di consigli di classe straordinari. lettera firmata Le prestazioni funzionali all'insegnamento sono regolate dall'art. 29 del vigente contratto di lavoro, che contempla anche le attività di carattere collegiale. In particolare, il comma 3, lettera b, della citata clausola negoziale fissa un tetto massimo di 40 ore alle attività legate alla partecipazione ai consigli di classe, senza distinguere tra riunioni ordinarie e straordinarie. Superato il tetto massimo delle 40 ore, al docente spetta la retribuzione prevista dalla tabella 5 allegata al vigente contratto di lavoro, che la determina nell'ordine di 17,50 euro l'ora. Giova ricordare, peraltro, che il nostro ordinamento (art.2113 del codice civile) vieta la possibilità di rinunciare alla retribuzione e sanziona a pena di invalidità tali rinunce e gli eventuali accordi tra datore di lavoro e prestatore di lavoro circa eventuali riduzioni dell'importo della retribuzione dovuta. Tali prescrizioni, che discendono dal cosiddetto principio di irrinunciabilità della retribuzione, valgono anche per la scuola, per effetto del rinvio operato dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 165/2001. Oltre tutto, lo straordinario (contrattuale o legale che sia) per essere prestato deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato, «atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità.(Consiglio di stato 4702/2007)». E dunque, in assenza di tale autorizzazione, al docente è preclusa la partecipazione alle riunioni del consiglio di classe eccedenti quelle che rientrano nel tetto massimo obbligatorio di 40 ore annuali. Pensione di invalidità, impossibile chiederla Mio marito insegnante elementare è deceduto all'età di 55 anni, due mesi dopo essere stato dispensato dal servizio per gravi motivi di salute. Gli era stata attribuita una pensione calcolata sulla base degli anni di servizio (32). Stava preparando la domanda per ottenere la pensione di inabilità prevista legge 335/1995). Posso presentarla io o i miei figli? A chi la devo presentare? Di norma la domanda per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art.2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 va presentata all'ente previdenziale che ha liquidato la pensione ordinaria e, quindi, nel suo caso, all'Inpdap. Purtroppo né lei né i suoi figli potranno presentarla perché l'Inpdap sostiene che è abilitato a farlo solo l'iscritto, in quanto tale facoltà non è riconosciuta ai superstiti. I prof non idonei possono fare progetti docenti utilizzati in mansioni diverse dall'insegnamento(gestione biblioteca d'istituto) perché ritenuti non idonei all'insegnamento per motivi di salute, possono essere inseriti nei progetti d'istituto? Che io sappia non esiste alcuna disposizione che impedisca ad un docente, ancorché utilizzato in altri compiti per motivi di salute, di essere inserito in un progetto d'istituto. L'inserimento non può, ovviamente, riguardare le competenze di docente ma solo compiti di natura amministrativa. La convivenza non serve per i permessi ex 104 Vorrei un chiarimento in merito ad un requisito necessario per poter usufruire del congedo biennale retribuito(art.42,c.5 della legge 151/2001) alla luce delle modifiche apportate alla legge 53/2000. Credo di aver capito che il requisito della convivenza non è

più richiesto. Durante il predetto congedo si matura il diritto alle ferie. Amedeo Giliotti Rovigo La convivenza non è più richiesta per fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92. Continua ad esserla richiesta per i benefici di cui all'art. 42, c.5, della legge 151/2001 (congedo straordinario). Per quanto riguarda il quesito relativo alle ferie la materia è disciplinata dal MIUR, nota prot. 8270 del 16 giugno 2009: il congedo di cui trattasi incide negativamente sulla maturazione del diritto alle ferie. Sottolineo tuttavia che l'ultimo periodo dell'art. 42, c.5 dispone che i soggetti che fruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo inferiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario (ferie) che avrebbero maturato nello stesso arco lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.